



COMUNE DI OLMEDO

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE DI OLMEDO

INDICE

Articolo 1 - Finalità.....	3
Articolo 2 - Oggetto e disciplina.....	3
Articolo 3 - Aree	3
Articolo 4 - Soggetti	4
Articolo 5 - Interventi	4
Articolo 6 - Richiesta di adozione.....	5
Articolo 7 - Oneri e obblighi a carico dei soggetti adottanti.....	6
Articolo 8 - Concorso dell'Amministrazione Comunale.....	7
Articolo 9 - Durata e rilascio autorizzazione di adozione.....	7
Articolo 10 - Responsabilità.....	7
Articolo 11 - Contenzioso.....	8
Allegato 1 - Richiesta di adozione.....	9
Allegato 2 - Convenzione di adozione per soggetti non commerciali.....	10
Allegato 2 - Convenzione di adozione per soggetti giuridici ed operatori commerciali.....	12

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale N 38 del 31/07/2018

ARTICOLO 1 - FINALITÀ

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento intende normare l'adozione di aree e spazi verdi da parte dei soggetti di cui all'art. 4 (soggetti adottanti),
2. L'Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di:
 - coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
 - sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
 - stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
 - generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
 - creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
 - recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
 - incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

1. Oggetto del presente Regolamento è:
 - l'adozione di aree urbane destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.
 - Lo sfalcio delle erbacce e delle sterpaglie mediante diserbo meccanico delle strade comunali e vicinali pubbliche.
 - per gli interventi ammessi ai sensi del presente regolamento è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro, salva espressa autorizzazione dell'amministrazione.
2. L'adozione delle aree Verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati all'art. 4, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale nel rispetto delle normative vigenti.
3. L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 6.
4. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

ARTICOLO 3 - AREE

1. Sono oggetto di adozione, previa individuazione con delibera di Giunta Municipale:

- Aree verdi attrezzate;
- Rotatorie e spartitraffico;
- Aree di pertinenza plessi scolastici;
- Aree centro storico;
- Aiuole fiorite;
- Aree generiche.
- Cigli stradali o cunette delle strade comunali o vicinali a uso pubblico.

2. Il soggetto interessato può proporre di adottare delle aree a verde, previo parere positivo dell'ufficio Tecnico del Comune di Olmedo, ed eventualmente di altri uffici, qualora se ne determini la competenza.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in adozione a:

- A.** Singoli cittadini o costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, condomini, comitati);
- B.** organizzazioni di volontariato;
- C.** istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
- D.** soggetti giuridici ed operatori commerciali.

2. I soggetti di cui al comma precedente, per ottenere l'affidamento in adozione, devono nominare un proprio referente.

ARTICOLO 5 - INTERVENTI

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

- a) la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione;
- b) la riconversione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente;
- c) la potatura di alberi, arbusti, siepi, altre essenze e macchia mediterranea, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'ufficio tecnico.
- d) i cigli stradali dovranno essere falciati almeno tre volte l'anno in particolare nei periodi compresi tra il (20 febbraio-10 marzo), (20 aprile-10 maggio) ed il (20 giugno-10 luglio), e in ogni caso quando sia necessario.
- e) la pulizia delle aree verdi dovrà essere garantita costantemente, in particolare il taglio delle erbacce e la potatura delle siepi dovrà avvenire nei periodi compresi tra il (20 febbraio-10 marzo), (20 aprile-10 maggio) ed il (20 giugno-10 luglio), e in ogni caso quando sia necessario;
- d) per i giardini e parchi urbani, il taglio dell'erba dovrà essere effettuato costantemente.

ARTICOLO 6 - RICHIESTA DI ADOZIONE

1. La richiesta di adozione dovrà essere presentata, all'Ufficio Tecnico secondo lo schema "Richiesta di adozione", Allegato 1 al presente Regolamento, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione.
2. l'ufficio competente, esaminata la richiesta, esprime un parere sulla base dei seguenti criteri: completezza della documentazione, qualità del progetto, rispondenza alle finalità del Regolamento.
3. Esaminata la richiesta di adozione corredata dalla necessaria documentazione come di seguito descritta, l'ufficio di cui comma precedente, assegna in adozione

l'area, sulla base dei seguenti parametri: prossimità della sede o del domicilio all'aerea oggetto di adozione; cronologia delle domande; in caso di domande presentate contestualmente si valuterà la qualità della proposta di adozione.

4. L'adozione si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto adottante e il Comune, secondo lo schema "Convenzione di adozione" riportato in Allegato 2 al presente Regolamento.

5. La proposta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:

a) se gli interventi sull'area prevedono la sola **manutenzione ordinaria** la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

1. *documentazione fotografica dell'area interessata.*

2. *relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante.*

b) se gli interventi sull'area prevedono la **riconversione e manutenzione** la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

1. *planimetria dell'area completa dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, e documentazione fotografica;*

2. *progetto di riconversione dell'area verde redatto dal soggetto adottante specificando le piante da mettere a dimora;*

3. *relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione;*

c) se gli interventi concernono i cigli delle strade comunali o vicinali, la proposta di adozione deve essere corredata dalla seguente documentazione: planimetria dell'area e relativa documentazione fotografica.

6. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.

7. L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

ARTICOLO 7 – INCENTIVI

1. l'amministrazione intende incentivare l'adozione delle aree a verde da parte di privati, associazioni e/o cooperative, società o ditte individuali, mediante la

possibilità di beneficiare di uno sgravio fiscale pari a euro 0,50 a metro quadro per le aree Verdi urbane e 0.50 euro al metro quadro per la pulizia dei cigli stradali, sul pagamento di tributi locali come TARI o la TOSAP, ovvero a compensazione di quanto dovuto a titolo di gestione, locazione, uso di immobili di proprietà comunale.

Lo sgravio sarà riconosciuto dall'ufficio ragioneria, a compensazione dei maggiori importi dovuti per tasse o tributi comunali, canone di locazione, costo di gestione, previa comunicazione a cura dell'Ufficio Tecnico in collaborazione con l'ufficio vigilanza dell'avvenuto rispetto da parte del soggetto adottante di quanto stabilito nel 'presente regolamento e della convenzione.

3. Le aziende che operano nella cura del verde, potranno assumere l'impegno di provvedere all'abbellimento e alla costante manutenzione delle rotatorie e aree Verdi del centro abitato in cambio di pubblicità per promuovere gratuitamente la propria azienda.
4. Per le associazioni sportive e di volontariato è previsto l'impegno alla pulizia delle aree verdi di loro competenza o pertinenza.

ARTICOLO 8 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI

1. I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.
2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di adozione, verrà sottoposta al parere favorevole dell'ufficio tecnico e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto adottante. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
3. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
4. E' a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario dell'area verde.
5. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.

6. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi. Il soggetto adottante è obbligato a segnalare alle Autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 5.

7. Il Comune ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.

8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ufficio competente onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.

9. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento manutentivo straordinario o di rifacimento.

10. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, devono essere smontate.

ARTICOLO 9 - DURATA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI ADOZIONE

1. La durata della convenzione per l'adozione delle aree verdi pubbliche è pari a due anni, decorrente dall'atto di sottoscrizione della stessa, rinnovabile, tacitamente, in mancanza di rinuncia o revoca, sino ad un massimo di cinque anni.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca della Convenzione in qualunque momento, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione e per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

4. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire all'Ufficio con preavviso di almeno 90 giorni.

5. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITÀ

Il soggetto adottante, si assume la responsabilità per danni a persone o cose derivanti da nuovi impianti e in ogni caso dal mancato rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, ovvero da colpa grave.

ARTICOLO 11 - CONTENZIOSO

Ogni controversia, che non comporti decadenza della Convenzione così come previsto dall'art. 9, viene definita in via conciliativa tra le parti.

Olmedo, 31.07.2018